VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Atto n. 226 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 19

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 25 novembre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Atto n. 226.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la richiesta di parere sull'atto non è corredata dei prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e che, pertanto, la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, anche a nome della relatrice Mazzetti, intervenendo in videoconferenza, ricorda preliminarmente che l'articolo 1, comma 4, della legge 78/2022 (legge delega) prevede che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati – cioè entro il 1° aprile 2025, visto che il nuovo Codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il 1° aprile 2023 – il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi seguiti per l'emanazione del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 87 articoli: i primi 62 articoli recano disposizioni di modifica e integrazione degli articoli del Codice, mentre gli articoli da 63 a 85 modificano gli allegati al Codice o ne inseriscono di nuovi. La relazione illustrativa evidenzia che le novelle legislative operate con lo schema in esame si incentrano su dieci temi sostanziali ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici: 1) l'equo compenso; 2) le tutele lavoristiche; 3) la digitalizzazione; 4) la revisione dei prezzi; 5) la qualificazione delle stazioni appaltanti; 6) i consorzi; 7) la tutela delle micro, piccole e medie imprese; 8) la fase esecutiva del contratto di appalto; 9) il partenariato pubblico-privato (PPP); 10) i collegi consultivi tecnici.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per gli opportuni approfondimenti, dà sinteticamente conto dei contenuti del provvedimento, richiamando congiuntamente le diverse disposizioni che si riferiscono ad un singolo istituto o fattispecie o che comunque incidono su un ambito applicativo comune.

L'articolo 1 modifica l'articolo 11 del Codice al fine di introdurre, in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, la previsione della conformità con quanto previsto dal nuovo Allegato I.01 – inserito nel Codice dall'articolo 63 – che indica i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, del contratto collettivo applicabile.

In materia di termini delle procedure di affidamento, l'articolo 2 reca modifiche all'articolo 17 del Codice stabilendo che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti anche alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara, entro determinati termini temporali, e prevede inoltre un termine massimo temporale intercorrente tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire; l'articolo 3 modifica l'articolo 18 del Codice riducendo da trentacinque a trenta giorni il periodo del c.d. *stand still* (termine dilatorio) per la stipula del contratto, decorrente dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; l'articolo 66 modifica l'Allegato I.3, che reca i termini massimi temporali previsti per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione.

In materia di digitalizzazione delle procedure, l'articolo 4, con una novella all'articolo 19 del Codice, interviene al fine di chiarire che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali, effettivamente e concretamente utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti; l'articolo 5 reca modifiche all'articolo 23 del Codice volte a prevedere che anche le stazioni appaltanti, oltre all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC), segnalano ad AGID (Agenzia per l'Italia digitale) i casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati; l'articolo 6 aggiunge al comma 3 dell'articolo 24 del Codice una previsione in materia di interoperabilità tra le banche dati gestite da amministrazioni pubbliche, competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni sulle cause di esclusione e non esclusione automatica di un operatore economico, e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC, al fine di specificare che l'interoperabilità dei dati costituisce norma speciale nel settore degli appalti pubblici e che, in caso di contrasto, tale norma prevale sulle disposizioni riguardanti il funzionamento delle banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici; l'articolo 7 reca modifiche all'articolo 26 del Codice intervenendo sulle regole tecniche che disciplinano le piattaforme di approvvigionamento digitale (*e-procurement),* al fine di specificare che l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) stabilisce le modalità di certificazione dei requisiti tecnici, d'intesa anche con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e che il rilascio della suddetta certificazione da parte di AGID alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli previsti consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

In materia di programmazione dei lavori e dei servizi: l'articolo 8 modifica l'articolo 38 del Codice al fine di riconoscere anche all'amministrazione procedente la possibilità di convocazione e partecipazione alla conferenza di servizi semplificata, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e per la localizzazione dell'opera pubblica. Analoga possibilità viene riconosciuta al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche nel caso in cui il medesimo Provveditorato non è tenuto all'espressione di un parere, mentre l'articolo 67 modifica l'Allegato I.5, che elenca gli elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.

In materia di livelli e contenuti della progettazione, l'articolo 9 apporta diverse novelle all'articolo 41 del Codice volte ad

intervenire in materia di: predisposizione del documento di indirizzo della progettazione da parte delle stazioni appaltanti; verifica preventiva dell'interesse archeologico; semplificazione della progettazione per alcune tipologie di contratti di lavori; contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica; responsabilità del progettista in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione; costo « medio » del lavoro; aggiornamento dei prezzari per i contratti di lavori ed equo compenso per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici. L'articolo 68 modifica l'Allegato I.7, che disciplina i contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo; l'articolo 69 modifica l'Allegato I.8, che disciplina la procedura per la verifica preventiva dell'interesse archeologico; l'articolo 71 modifica l'Allegato I.10, che elenca le attività tecniche per cui è prevista la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche; l'articolo 73 modifica l'Allegato I.13, che detta le modalità di determinazione dei parametri per la progettazione da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura.

Con riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni: l'articolo 10 modifica l'articolo 43 del Codice al fine di innalzare le soglie di applicabilità obbligatoria di tali metodi e strumenti per le gare di lavori, e prevedere la possibilità che le piattaforme di gestione degli interventi possano essere interoperabili anche con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici; l'articolo 70 modifica l'Allegato I.9, che disciplina i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

L'articolo 11 modifica l'articolo 44 del Codice, in materia di appalto integrato, al fine di prevedere apposite linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la definizione degli indirizzi tecnici per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori.

L'articolo 12 reca alcune modifiche all'articolo 49 del Codice, il quale disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia.

L'articolo 13 inserisce un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 53 del Codice, al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi circa l'applicabilità o meno delle riduzioni dell'importo delle garanzie per la partecipazione alle gare previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice e/o degli incrementi *ex* articolo 117, comma 2, del Codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

L'articolo 14 reca modifiche all'articolo 57 del Codice relativamente alle cosiddette clausole sociali da inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti.

L'articolo 15 reca modifiche all'articolo 59 del Codice al fine di tutelare le esigenze di investimento degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro e le loro legittime aspettative in ordine alla stipula dei contratti attuativi, consentendo il rispetto del principio dell'equilibrio contrattuale.

In materia di clausole di revisione dei prezzi: l'articolo 16 reca modifiche all'articolo 60 del Codice, finalizzate a specificare che le clausole di revisione dei prezzi si riferiscono esclusivamente alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, a chiarire la soglia di attivazione della clausola revisionale precisando che le clausole revisionali si applicano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione di costo del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire, e a dettare ulteriori disposizioni in materia di indici sintetici di costo e di costruzione; l'articolo 76 prevede l'introduzione di un nuovo Allegato II.2-*bis* – Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi – con il quale fornire linee operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici nell'attuazione delle clausole di revisione dei prezzi con il fine, tra l'altro, di prevedere, per gli appalti di servizi e forniture, che il

punto procedimentale di computo iniziale per il calcolo della revisione dei prezzi è il momento dell'aggiudicazione; l'articolo 33 dello schema in esame novella l'articolo 119 del Codice al fine di disporre che il meccanismo di revisione dei prezzi venga applicato anche ai subappaltatori. La novella è recepita nell'articolo 8 del nuovo Allegato II.2-*bis*.

L'articolo 17 modifica l'articolo 61 del Codice al fine di favorire la partecipazione agli affidamenti anche alle micro, piccole e medie imprese.

In materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, l'articolo 18 reca modifiche all'articolo 62 del Codice (che disciplina le soglie oltre le quali si applica il regime di qualificazione delle stazioni appaltanti), al fine di stabilire, tra l'altro, che nell'Allegato II.4 devono essere indicati, oltre ai requisiti necessari per ottenere la qualificazione, anche gli incentivi per favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti e di prevedere che le stazioni appaltanti non qualificate – in attuazione della misura M1C1-73 *bis* del PNRR – possono ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate anche al di sotto della soglia di 500.000 euro per i lavori e 140.000 euro per servizi e forniture. In tale ambito, l'articolo 19 modifica l'articolo 63 del Codice al fine, tra l'altro, di ricomprendere, oltre alla qualificazione per la progettazione e per l'affidamento, anche la qualificazione per l'esecuzione nel sistema di articolazione per fasce di importo, di precisare che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori e di sopprimere la previsione per la quale l'ANAC può disciplinare specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato, in quanto (come osserva la relazione illustrativa) ciò non risulta pienamente rispondente al ruolo dell'Autorità così come definito dal Codice; l'articolo 78, conseguentemente, modifica l'Allegato II.4 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza – al fine di armonizzarne i contenuti alle modifiche apportate dagli articoli 18 e 19 agli articoli 62 e 63 del Codice.

L'articolo 20 reca modifiche all'articolo 67 del Codice in tema di qualificazione dei consorzi non necessari ai fini della loro partecipazione alle procedure di affidamento.

L'articolo 21 modifica l'articolo 70 del Codice al fine di precisare l'ammissibilità di un'offerta al rialzo (il cui prezzo superi l'importo posto a base di gara), qualora il bando preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività.

L'articolo 22 inserisce nel Codice l'articolo 82-*bis*, il quale introduce il nuovo istituto dell'accordo di collaborazione, inteso come accordo stipulato dall'appaltatore con le parti coinvolte in modo significativo nell'esecuzione del contratto (in primo luogo, subappaltatori e sub-contraenti, ma anche fornitori rilevanti), con il coinvolgimento anche delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell'opera, nel caso di appalti di lavori. La *ratio* del nuovo istituto è la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti in merito alla corretta esecuzione dell'appalto, dal punto di vista del rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti. Conseguentemente, l'articolo 79 inserisce l'Allegato II.6-*bis* che disciplina il contenuto dell'accordo di collaborazione, in attuazione del nuovo articolo 82-*bis*. Il nuovo allegato stabilisce, tra l'altro, che l'accordo di collaborazione non può mai sostituire il contratto principale e gli altri contratti a questo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto, e non può mai integrare i contenuti del contratto di appalto.

L'articolo 23 modifica l'articolo 98, comma 3, del Codice relativo alle fattispecie degli illeciti professionali che possono comportare l'esclusione motivata dell'operatore.

L'articolo 24 introduce all'articolo 99 del Codice un nuovo comma 3-*bis* che, in un'ottica semplificatoria e acceleratoria, prevede come, in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, la stazione appaltante possa richiedere all'offerente di dichiarare,

mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento.

L'articolo 25 reca delle modifiche all'articolo 100 del Codice, che reca la disciplina dei requisiti di ordine speciale sia con riguardo agli appalti di lavori, che di servizi e forniture.

L'articolo 26 modifica l'articolo 103 del Codice nella parte relativa alla verifica della capacità economico-finanziaria dell'operatore economico.

L'articolo 27 reca modifiche all'articolo 104 del Codice per quanto concerne il contratto di avvalimento.

L'articolo 28 reca modifiche all'articolo 106 del Codice in merito alla garanzia fideiussoria, al fine di chiarire che la garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente può essere gestita anche mediante ricorso a registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale.

L'articolo 29 modifica l'articolo 108 del Codice che disciplina i criteri di aggiudicazione. Viene, in particolare, introdotta la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere nelle procedure di gara criteri premiali per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi dieci anni, hanno aderito ed eseguito correttamente l'accordo di collaborazione di cui al nuovo articolo 82-*bis*. Viene, inoltre, ampliata la portata applicativa del divieto per le stazioni appaltanti, in caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

L'articolo 30 prevede l'abrogazione dell'articolo 109 del Codice, il quale ha istituito presso l'ANAC un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori fondato su requisiti reputazionali, posto che (come evidenziato nella relazione illustrativa) si ravvisano forti criticità legate al funzionamento di un simile sistema, in punto di coordinamento con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza.

L'articolo 31 modifica l'articolo 110 del Codice che reca la disciplina delle offerte anomale, sostituendo, per ragioni di coordinamento, l'espressione « oneri di sicurezza » con « costi della sicurezza ».

L'articolo 32 modifica l'articolo 116 del Codice in materia di collaudi.

L'articolo 33 modifica l'articolo 119 del Codice in materia di subappalto, stabilendo che la percentuale minima di subappalto riservata alle piccole e medie imprese è del 20 per cento sull'importo complessivo del contratto, e può salire illimitatamente. La disposizione inoltre modifica il citato articolo 119 in materia di revisione dei prezzi, il trattamento dei dipendenti in subappalto e le certificazioni dei lavori effettuati.

L'articolo 34 modifica l'articolo 120 del Codice in materia di modifiche dei contratti in corso di esecuzione delle opere. Si introducono precisazioni sulle nozioni di « circostanze imprevedibili » e di « varianti in corso d'opera », e si indica una procedura per la verifica e la soluzione di problemi nella progettazione esecutiva che rischiano di pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

Gli articoli 35 e 36 novellano, rispettivamente, gli articoli 122 e 123 del Codice in materia di risoluzione e recesso dal contratto, in particolare rendendo automatica la risoluzione in uno dei casi in cui, a legislazione vigente, la stessa è una mera facoltà spettante alle stazioni appaltanti.

L'articolo 37 reca alcune modifiche all'articolo 125 del Codice in relazione all'istituto dell'anticipazione e alle modalità e ai termini di pagamento del corrispettivo.

L'articolo 38 novella l'articolo 126 del Codice in materia di disciplina delle penali e dei premi di accelerazione, con l'obiettivo di incentivare gli appaltatori a rispettare i tempi di esecuzione dei contratti.

L'articolo 39 modifica l'articolo 141 del Codice con l'obiettivo di risolvere taluni disallineamenti testuali concernenti l'ambito soggettivo di applicazione del Libro III, nonché le disposizioni generali degli altri

Libri del codice applicabili ai settori speciali.

L'articolo 40 inserisce il nuovo comma 2-*bis* all'articolo 147 del Codice al fine di escludere dall'applicazione del medesimo Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività inerenti al settore dell'elettricità, in linea con le vigenti disposizioni europee.

L'articolo 41 novella l'articolo 162 del Codice al fine di reintrodurre, nella disciplina dei sistemi di qualificazione degli operatori economici, conformemente alla normativa europea, la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

L'articolo 42 novella l'articolo 169 del Codice, concernente le c.d. « procedure regolamentate » (procedure di gara precedute dall'adozione di atti interni con i quali le stazioni appaltanti o gli enti concedenti adottano una propria disciplina in merito alle cause di esclusione e ai criteri di selezione, sulla cui base svolgono le procedure di gara) al fine di specificare che le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire preventivamente quali condotte costituiscono « gravi illeciti professionali ».

L'articolo 43 novella l'articolo 172 del Codice al fine di correggere un errore materiale di un rinvio normativo.

In materia di partenariato pubblico-privato e finanza di progetto, l'articolo 44 novella l'articolo 174, comma 3, del Codice, chiarendo, al fine di evitare dubbi interpretativi, che il partenariato pubblico-privato (PPP) di tipo contrattuale comprende anche le figure della concessione nella forma della finanza di progetto, l'articolo 45, con novelle all'articolo 175 del Codice, modifica l'*iter* che gli enti concedenti interessati a sviluppare operazioni di partenariato pubblico-privato devono seguire nonché la disciplina in materia di monitoraggio di tali operazioni. Viene, inoltre, introdotta una disposizione che prevede l'approvazione di contratti-tipo in materia di PPP. L'articolo 48 riscrive interamente la disciplina della procedura di affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto, di cui all'articolo 193 del Codice, in particolare provvedendo a distinguere, e regolare con due discipline separate, i casi di finanza di progetto su iniziativa privata da quelli su iniziativa dell'ente concedente; gli articoli 49, 50 e 51 recano modifiche di coordinamento formale.

L'articolo 46, sostituendo il comma 3 dell'articolo 177 del Codice, interviene sulla definizione di rischio operativo (che viene trasferito al concessionario all'atto dell'aggiudicazione di una concessione) al fine di allinearla a quanto previsto dalla legislazione eurounitaria.

L'articolo 47, sostituendo il comma 3 dell'articolo 192 del Codice, interviene sulla disciplina della revisione del contratto di concessione nei casi di opere di interesse statale o finanziate con contributo a carico dello Stato, attribuendo solamente al NARS il compito di valutare la revisione stessa. Sono inoltre introdotte disposizioni volte a disciplinare anche la revisione in caso di opere che non sono di interesse statale né finanziate con contributo a carico dello Stato, prevedendo anche in tali casi un parere non obbligatorio né vincolante del NARS.

L'articolo 52 novella l'articolo 209, comma 1, lettera *b)*, del Codice apportando modifiche di raccordo tra le disposizioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici e il Codice del processo amministrativo finalizzate a sopprimere i riferimenti alla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana quali mezzi di pubblicità dei bandi o avvisi di gara.

In materia di collegio consultivo tecnico, gli articoli da 53 a 56 recano modifiche agli articoli 215, 216, 217 e 219 del Codice volte a: chiarire che l'istituto del collegio consultivo tecnico trova applicazione sia nei contratti di appalto che in quelli di concessione; escluderne l'obbligatorietà per i contratti di forniture e servizi; precisarne l'am-

bito oggettivo delle attività nei casi di rilascio dei pareri obbligatori; specificare che se le parti convengono che le determinazioni del collegio possano assumere natura di lodo contrattuale sia preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve; prevedere che l'acquisizione del parere del collegio sia sempre obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale; precisare i casi in cui è esclusa la possibilità che la pronuncia del collegio assuma natura di lodo contrattuale; dettare norme in materia di scioglimento del collegio consultivo tecnico.

L'articolo 84 sostituisce interamente l'Allegato V.2 – Modalità di costituzione del collegio consultivo tecnico – al fine di risolvere talune criticità operative.

In materia di Cabina di regia: l'articolo 57 sopprime, all'articolo 221, comma 3, del Codice, il riferimento allo « sportello unico di supporto tecnico » (*help desk*) istituito presso la segreteria della Cabina di regia, in ragione dell'avvenuto decorso del termine di dodici mesi dalla data in cui il Codice ha acquisito efficacia (arco temporale al quale la norma vigente limita l'operatività del predetto *help desk*); l'articolo 85 modifica l'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.3 – Modalità di formazione della Cabina di regia – al fine di integrarne la composizione con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Struttura di missione PNRR.

In materia di Autorità nazionale anticorruzione, l'articolo 58 modifica l'articolo 222, commi 7 e 10, del Codice al fine di sopprimere la previsione secondo cui il *rating* di legalità concorre anche alla determinazione della reputazione dell'impresa ed eliminare il riferimento alle informazioni rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109 del Codice dal novero dei dati e delle informazioni che vanno annotati nel casellario informatico dei contratti pubblici, istituito dall'ANAC presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

In materia di funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'articolo 59 novella l'articolo 223, comma 2, lettera *f)*, del Codice al fine di correggere un errato riferimento ai progetti di « fattibilità e definitivi » ivi contenuto, sostituendolo con « progetti di fattibilità tecnico ed economica » (dei quali il MIT cura l'istruttoria ai sensi della citata disposizione del Codice).

Con riferimento alle disposizioni transitorie e di coordinamento: l'articolo 60 reca modifiche all'articolo 225 del Codice in materia di qualificazione dei soggetti per la direzione lavori e il supporto tecnico al RUP nel settore dei beni culturali, e sopprime inoltre una previsione procedimentale non più applicabile. L'articolo 61 inserisce l'articolo 225-*bis*, che reca ulteriori disposizioni transitorie in materia di: certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale; inapplicabilità dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di rilevanza europea già avviati alla data di entrata in vigore della disposizione per i quali è stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali; applicabilità delle disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico anche ai collegi già costituiti; inapplicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 193 sulla procedura di affidamento della finanza di progetto ai procedimenti di finanza di progetto in corso.

L'articolo 62, recante razionalizzazione della disciplina degli Allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento, inserisce l'articolo 226-*bis*, finalizzato a concentrare in un'unica disposizione le varie disposizioni di delegificazione previste per la quasi totalità degli allegati al Codice.

L'articolo 64 modifica l'Allegato I.1, che disciplina le definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti previsti nel Codice.

L'articolo 65 modifica l'Allegato I.2, che disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni.

L'articolo 72 modifica l'Allegato I.11, che detta disposizioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alle competenze, alle regole di funzionamento nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 74 modifica l'Allegato I.14, che definisce i criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, al fine di modificare la disciplina riguardante la costituzione di un tavolo di coordinamento istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, e di specificare che, nei prezzari, le voci di elenco prezzi sono redatte anche secondo metodologie di codifica che consentano una interazione e integrazione diretta con i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

L'articolo 75 modifica l'Allegato II.2 – Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, stabilendo – in accoglimento di un orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 5780 del 2024) – che gli sconti pari o superiori alla soglia stabilita dal cosiddetto Metodo A comportano automaticamente l'esclusione dalla gara.

L'articolo 77 modifica l'Allegato II.3 – Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti – configurandosi come un coordinamento interno alla luce delle modifiche apportate agli articoli 57 e 61 del Codice dallo schema di decreto in esame.

L'articolo 80 modifica l'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.10 – Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali – in materia di modalità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle stazioni appaltanti, prevedendone l'acquisizione tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Gli articoli 81 e 83 modificano, rispettivamente, l'Allegato II.12 – Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura – e l'Allegato II.18 – Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali – apportandovi coordinamenti formali necessari ad apportare talune correzioni alle disposizioni vigenti.

L'articolo 82 modifica l'Allegato II.14 – Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva Collaudo e verifica di conformità – dedicato alla fase di esecuzione del contratto.

Infine, gli articoli 86 e 87 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la clausola di entrata in vigore.

In conclusione, nel sottolineare l'importanza dell'atto in esame, ritiene che il ciclo di audizioni informali che la Commissione svolgerà potrà fornire un rilevante contributo all'istruttoria e che elementi di informazione e di valutazione sono già stati acquisiti nell'attività conoscitiva già svolta negli scorsi mesi nella discussione delle risoluzioni presentate sulle tematiche oggetto dello schema di decreto legislativo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 21 novembre 2024, la Commissione svolgerà un ciclo di audizioni informali che sarà avviato nella seduta di domani. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.